



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 25 gennaio 2011 n.12

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.10 del 20 gennaio 2011;
Valendo Ci delle Nostre Facoltà;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**RATIFICA DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA ALLA CONVENZIONE FRA LA
REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA ROMANIA PER EVITARE LE DOPPIE
IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO
FIRMATA A SAN MARINO IL 23 MAGGIO 2007, CONCLUSO A ROMA IL 27 LUGLIO
2010 MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE**

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di modifica alla Convenzione fra la Repubblica di San Marino e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio firmata a San Marino il 23 maggio 2007, Protocollo concluso a Roma il 27 luglio 2010 mediante Scambio di Note (Allegato A).

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 gennaio 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta



*Ambasciata
della
Repubblica di San Marino*

Ref. N. 115/P

The Embassy of the Republic of San Marino in Rome presents its compliments to the Embassy of Romania in Rome and referring to the Convention between the Republic of San Marino and Romania for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital, signed at San Marino on May 23, 2007, has the honor to propose the conclusion of a Protocol amending the above-mentioned Convention, with the following content:

“PROTOCOL

amending the Convention between the Republic of San Marino and Romania
for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income
and on capital, signed at San Marino on May 23, 2007

the Republic of San Marino and Romania,

desiring to amend the Convention between the Republic of San Marino and Romania for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital, signed at San Marino on May 23, 2007 (hereinafter referred to as “the Convention”),

have agreed as follows:

Article I

The text of Article 27 of the Convention is deleted and replaced by the following:

“Article 27
Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed by or on behalf of the Contracting States,



*Ambasciata
della
Repubblica di San Marino*

insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2 of the Convention.

2. Any information received under paragraph 1 of this Article by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1 of this Article, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with the provisions of this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 of this Article but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.



*Ambasciata
della
Repubblica di San Marino*

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 of this Article be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, trust, foundation, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.”

Article II

Each of the Contracting States shall notify the other Contracting State, through diplomatic channels, of the completion of the internal legal procedures required for the entry into force of this Protocol. The Protocol shall enter into force on the date of the latter of these notifications. Its provisions shall be applied:

- a) with respect to taxes withheld at source, on the income credited or payable on or after the first day of January of the year next following the year in which the Protocol enters into force; and
- b) with respect to other taxes, on the income credited or payable on or after the first day of January of the year next following the year in which the Protocol enters into force.

Article III

This Protocol shall form an integral part of the Convention, shall remain in force as long as the Convention remains in force and shall apply as long as the Convention itself is applicable”.

If this proposal is acceptable, this Verbal Note together with your Verbal Note of reply will constitute a Protocol between the Republic of San Marino and Romania amending the Convention between the Republic of San Marino and Romania for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital, signed at San Marino on May 23, 2007, which will enter into force on the date of the latter notification by which the Contracting States inform each other on the completion of the internal legal procedures required for the entry into force of the Protocol.



*Ambasciata
della
Repubblica di San Marino*

The Embassy of the Republic of San Marino in Rome avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Romania in Rome the assurances of its highest consideration.

Rome, 27 July 2010

RB



Embassy of Romania
Rome



*Ambasciata di Romania
in Italia*

No. 3610

The Embassy of Romania in Rome presents its compliments to the Embassy of the Republic of San Marino in Rome and has the honor to confirm the receipt of the Verbal Note Ref. N. 115/P dated 27 June 2010 of the esteemed Embassy with the following content:

“ The Embassy of the Republic of San Marino in Rome presents its compliments to the Embassy of Romania in Rome and referring to the Convention between the Republic of San Marino and Romania for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital, signed at San Marino on May 23, 2007, has the honor to propose the conclusion of a Protocol amending the above-mentioned Convention, with the following content:

“PROTOCOL
amending the Convention between the Republic of San Marino and Romania
for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income
and on capital, signed at San Marino on May 23, 2007

the Republic of San Marino and Romania,

desiring to amend the Convention between the Republic of San Marino and Romania for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital, signed at San Marino on May 23, 2007 (hereinafter referred to as “the Convention”),

**The Embassy of the Republic of San Marino
Rome**



*Ambasciata di Romania
in Italia*

have agreed as follows:

Article I

The text of Article 27 of the Convention is deleted and replaced by the following:

“Article 27
Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed by or on behalf of the Contracting States, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2 of the Convention.
2. Any information received under paragraph 1 of this Article by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1 of this Article, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
 - a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;



*Ambasciata di Romania
in Italia*

- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with the provisions of this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 of this Article but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 of this Article be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, trust, foundation, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.”

Article II

Each of the Contracting States shall notify the other Contracting State, through diplomatic channels, of the completion of the internal legal procedures required for the entry into force of this Protocol. The Protocol shall enter into force on the date of the latter of these notifications. Its provisions shall be applied:

- a) with respect to taxes withheld at source, on the income credited or payable on or after the first day of January of the year next following the year in which the Protocol enters into force; and
- b) with respect to other taxes, on the income credited or payable on or after the first day of January of the year next following the year in which the Protocol enters into force.



*Ambasciata di Romania
in Italia*

Article III


This Protocol shall form an integral part of the Convention, shall remain in force as long as the Convention remains in force and shall apply as long as the Convention itself is applicable.”

If this proposal is acceptable, this Verbal Note together with your Verbal Note of reply will constitute a Protocol between the Republic of San Marino and Romania amending the Convention between the Republic of San Marino and Romania for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital, signed at San Marino on May 23, 2007, which will enter into force on the date of the latter notification by which the Contracting States inform each other on the completion of the internal legal procedures required for the entry into force of the Protocol”.

The Embassy of Romania in Rome has the honor to confirm that this proposal is acceptable and that the Verbal Note of the esteemed Embassy together with this Verbal Note of reply constitute a Protocol between Romania and the Republic of San Marino amending the Convention between Romania and the Republic of San Marino for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital, signed at San Marino on May 23, 2007, which will enter into force on the date of the latter notification by which the Contracting States inform each other on the completion of the internal legal procedures required for the entry into force of the Protocol.

The Embassy of Romania in Rome avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of San Marino in Rome the assurances of its highest consideration. *B7*

Rome, 27 July 2010



6990



*Ambasciata
della
Repubblica di San Marino*

Prot. N° 218/P

Roma, 12 Agosto 2010/1709 d. F. R.

Dipartimento Affari Esteri	
DG	
APDC	X
AES2	C
AC	
CS	
CE	
12 AGO. 2010	

In relazione al Protocollo aggiuntivo dell'Accordo contro le Doppie Imposizioni firmato a Roma in data 27/7/2010, questa Ambasciata trasmette in allegato la Nota Verbale in data odierna, Prot. N° 3821, con la quale l'Ambasciata di Romania comunica un errore di data nel testo della loro Nota Verbale N° 3610.

Con i migliori saluti.



L'Ambasciatore
Daniela Rotondaro

Daniela Rotondaro

Onorevole
Dipartimento Affari Esteri
Direzione degli Affari Economici e Sociali
REPUBBLICA DI SAN MARINO
ME/cc



*Ambasciata di Romania
in Italia*

AMBASCIATA DELLA
REP. DI S/M MARINO
PROT. N.° 130/A.....
ROMA, 12/8/2010.....

No. 3821

The Embassy of Romania in Rome presents its compliments to the Embassy of the Republic of San Marino in Rome and referring to *the Protocol amending the Convention between Romania and the Republic of San Marino for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital, signed at San Marino on May 23, 2007, by Exchange of Notes dated 27 July 2010 (Verbal Note Ref.N.115/P dated 27 July 2010 of the Embassy of the Republic of San Marino in Rome and the Verbal Note No. 3610 dated 27 July 2010 of the Embassy of Romania in Rome)* has the honor to inform that an error occurred in the text of the Verbal Note No. 3610 dated 27 July 2010 of the Embassy of Romania, namely in the third line instead of „dated 27 June 2010” it shall be read „dated 27 July 2010”.

Having in view this situation, the Embassy of Romania kindly requests the Embassy of the Republic of San Marino to take note of this correction and to confirm it by a Verbal Note of Reply.

The Embassy of Romania has also the honor to propose that this Verbal Note and the Verbal Note of reply of the Embassy of the Republic of San Marino confirming it to be deemed an appropriate correction of the text of the Verbal Note No. 3610 dated 27 July 2010 of the Embassy of Romania in the third line, i.e. „dated 27 July 2010” instead of „dated 27 June 2010”.

The Embassy of Romania in Rome avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of San Marino in Rome the assurances of its highest consideration.

Rome, 12 August 2010



The Embassy of the Republic of San Marino
Rome



*Ambasciata
della
Repubblica di San Marino*


No. 219/P

The Embassy of the Republic of San Marino in Rome presents its compliments to the Embassy of Romania in Rome and referring to *the Protocol amending the Convention between the Republic of San Marino and Romania for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital, signed at San Marino on May 23, 2007, by Exchange of Notes dated 27 July 2010 (Verbal Note Ref.N.115/P dated 27 July 2010 of the Embassy of the Republic of San Marino and the Verbal Note No. 3610 dated 27 July 2010 of the Embassy of Romania)* has the honor to acknowledge receipt of the Verbal Note No. 3821 dated 12 August 2010 of the Embassy of Romania informing that an error occurred in the text of the Verbal Note No. 3610 dated 27 July 2010 of the Embassy of Romania, namely in the third line instead of „dated 27 June 2010” it shall be read „dated 27 July 2010”.

The Embassy of the Republic of San Marino took note of this correction and confirms it to be deemed as an appropriate correction, i.e. in the text of the Verbal Note No. 3610 dated 27 July 2010 of the Embassy of Romania, in the third line, it shall be read „dated 27 July 2010” instead of „dated 27 June 2010”.

The Embassy of the Republic of San Marino in Rome avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Romania in Rome the assurances of its highest consideration.

Rome, 12 August 2010



The Embassy of Romania
Rome

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Ambasciata della
Repubblica di San Marino

Prot. n. 115/P

L'Ambasciata della Repubblica di San Marino a Roma presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Romania a Roma e, in riferimento alla Convenzione fra la Repubblica di San Marino e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a San Marino il 23 maggio 2007, ha l'onore di proporre la conclusione di un Protocollo di emendamento della suddetta Convenzione, il cui testo è il seguente:

“PROTOCOLLO
di emendamento alla Convenzione fra Repubblica di San Marino e la Romania
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
firmata a San Marino il 23 maggio 2007

La Repubblica di San Marino e la Romania,

Desiderose di emendare la Convenzione fra Repubblica di San Marino e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a San Marino il 23 maggio 2007 (qui di seguito “la Convenzione”),

Hanno concordato quanto segue:

Articolo I

Il testo dell'Articolo 27 della Convenzione viene cancellato e sostituito da quanto segue:

“Articolo 27

Scambio di Informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni che sono verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o all'amministrazione od attuazione delle leggi interne relative alle imposte di ogni genere e denominazione prelevate per conto degli Stati Contraenti, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2 della Convenzione.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o della supervisione di quanto sopra. Dette persone o autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:
 - a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente;
 - b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;
 - c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato Contraente in conformità alle disposizioni del presente Articolo, l'altro Stato Contraente utilizzerà le proprie misure di raccolta delle informazioni per ottenere le informazioni richieste, anche nel caso in cui detto altro Stato non necessiti di tali informazioni ai propri fini fiscali. L'obbligo contenuto nella precedente frase è soggetto ai limiti imposti dal paragrafo 3 del presente Articolo, ma tali limitazioni non saranno in nessun caso interpretate nel senso di consentire ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire le informazioni per il semplice motivo che non ha interessi interni nei confronti di tali informazioni.
5. Le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di permettere ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire informazioni per il semplice motivo che tali informazioni sono detenute da un istituto bancario, da altro istituto finanziario, da un trust, da una fondazione, da prestanome o soggetto che agisce in qualità di agenzia o fiduciaria o perché riferite a quote di partecipazione in un soggetto."

Articolo II

Ciascuno Stato Contraente notificherà all'altro Stato Contraente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche nazionali necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo. Il Protocollo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica di cui sopra. Le sue disposizioni si applicheranno:

- a) con riferimento alle imposte ritenute alla fonte, ai redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui il Protocollo è entrato in vigore; e
- b) con riferimento ad altre imposte, ai redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui il Protocollo è entrato in vigore.

Articolo III

Il presente Protocollo costituisce parte integrante della Convenzione, resta in vigore fintanto che la Convenzione resta in vigore ed è applicabile fintanto che la Convenzione stessa è applicabile".

Nel caso in cui tale proposta sia accettabile, la presente Nota Verbale e la vostra Nota Verbale di risposta costituiranno un Protocollo fra la Repubblica di San Marino e la Romania di emendamento della Convenzione fra la Repubblica di San Marino e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a San Marino il 23 maggio 2007, il quale entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica mediante la quale gli Stati Contraenti si informano reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne necessarie per l'entrata in vigore del Protocollo.

L'Ambasciata della Repubblica di San Marino a Roma si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Romania gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, 27 luglio 2010

Ambasciata di Romania
Roma

Ambasciata di Romania
in Italia

Prot. n. 3610

L'Ambasciata di Romania a Roma presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di San Marino a Roma e ha l'onore di accusare ricevuta della Nota Verbale n. 115/P del 27 giugno 2010 inviata dall'Ambasciata della Repubblica di San Marino, il cui testo è il seguente:

“L'Ambasciata della Repubblica di San Marino a Roma presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Romania a Roma e, in riferimento alla Convenzione fra la Repubblica di San Marino e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a San Marino il 23 maggio 2007, ha l'onore di proporre la conclusione di un Protocollo di emendamento della suddetta Convenzione, il cui testo è il seguente:

“PROTOCOLLO

di emendamento alla Convenzione fra Repubblica di San Marino e la Romania
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
firmata a San Marino il 23 maggio 2007

La Repubblica di San Marino e la Romania,

Desiderose di emendare la Convenzione fra Repubblica di San Marino e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a San Marino il 23 maggio 2007 (qui di seguito “la Convenzione”),

Hanno concordato quanto segue:

Articolo I

Il testo dell'Articolo 27 della Convenzione viene cancellato e sostituito da quanto segue:

“Articolo 27

Scambio di Informazioni

6. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni che sono verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o all'amministrazione od attuazione delle leggi interne relative alle imposte di ogni genere e denominazione prelevate per conto degli Stati Contraenti, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2 della Convenzione.
7. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o della supervisione di quanto sopra. Dette persone o autorità utilizzeranno tali informazioni

soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

8. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:
 - c) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente;
 - d) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;
 - c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

9. Se le informazioni sono richieste da uno Stato Contraente in conformità alle disposizioni del presente Articolo, l'altro Stato Contraente utilizzerà le proprie misure di raccolta delle informazioni per ottenere le informazioni richieste, anche nel caso in cui detto altro Stato non necessiti di tali informazioni ai propri fini fiscali. L'obbligo contenuto nella precedente frase è soggetto ai limiti imposti dal paragrafo 3 del presente Articolo, ma tali limitazioni non saranno in nessun caso interpretate nel senso di consentire ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire le informazioni per il semplice motivo che non ha interessi interni nei confronti di tali informazioni.

10. Le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di permettere ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire informazioni per il semplice motivo che tali informazioni sono detenute da un istituto bancario, da altro istituto finanziario, da un trust, da una fondazione, da prestanome o soggetto che agisce in qualità di agenzia o fiduciaria o perché riferite a quote di partecipazione in un soggetto."

Articolo II

Ciascuno Stato Contraente notificherà all'altro Stato Contraente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche nazionali necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo. Il Protocollo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica di cui sopra. Le sue disposizioni si applicheranno:

- b) con riferimento alle imposte ritenute alla fonte, ai redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui il Protocollo è entrato in vigore; e
- b) con riferimento ad altre imposte, ai redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui il Protocollo è entrato in vigore.

Articolo III

Il presente Protocollo costituisce parte integrante della Convenzione, resta in vigore fintanto che la Convenzione resta in vigore ed è applicabile fintanto che la Convenzione stessa è applicabile”.

Nel caso in cui tale proposta sia accettabile, la presente Nota Verbale e la vostra Nota Verbale di risposta costituiranno un Protocollo fra la Repubblica di San Marino e la Romania di emendamento della Convenzione fra la Repubblica di San Marino e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a San Marino il 23 maggio 2007, il quale entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica mediante la quale gli Stati Contraenti si informano reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne necessarie per l'entrata in vigore del Protocollo”.

L'Ambasciata di Romania a Roma ha l'onore di confermare che tale proposta è accettabile e che la Nota Verbale dell'Ambasciata della Repubblica di San Marino a Roma, unitamente alla presente Nota Verbale, costituiscono un Protocollo fra la Romania e la Repubblica di San Marino di emendamento della Convenzione fra la Romania e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a San Marino il 23 maggio 2007, il quale entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica mediante la quale gli Stati Contraenti si informano reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne necessarie per l'entrata in vigore del Protocollo.

L'Ambasciata di Romania a Roma si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di San Marino a Roma l'espressione della sua più alta considerazione.

Roma, 27 luglio 2010

Ambasciata della Repubblica di San Marino
Roma

Ambasciata di Romania
in Italia

Prot. n. 3821

L'Ambasciata di Romania a Roma presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di San Marino a Roma e, in riferimento al *Protocollo di emendamento alla Convenzione fra la Romania e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a San Marino il 23 maggio 2007*, mediante Scambio di Note in data 27 luglio 2010 (Nota Verbale n. 115/P del 27 luglio 2010 dell'Ambasciata della Repubblica di San Marino a Roma e Nota Verbale n. 3610 del 27 luglio 2010 dell'Ambasciata di Romania a Roma), ha l'onore di informare circa la presenza di un errore nel testo della Nota Verbale n. 3610 del 27 luglio 2010 dell'Ambasciata di Romania, e più precisamente alla terza riga, in cui è stato riportato **"del 27 giugno 2010"** al posto di **"del 27 luglio 2010"**.

Alla luce di ciò, l'Ambasciata di Romania richiede gentilmente all'Ambasciata della Repubblica di San Marino di prendere nota di tale correzione e di confermarla mediante l'invio di una Nota Verbale di Risposta.

L'Ambasciata di Romania ha altresì l'onore di proporre che la presente Nota Verbale e la Nota Verbale di Risposta dell'Ambasciata della Repubblica di San Marino confermino che la suddetta correzione venga considerata come opportuna correzione del testo della Nota Verbale n. 3610 del 27 luglio 2010 dell'Ambasciata di Romania alla terza riga, vale a dire **"del 27 luglio 2010"** al posto di **"del 27 giugno 2010"**.

L'Ambasciata di Romania a Roma si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di San Marino a Roma l'espressione della sua più alta considerazione.

Roma, 12 agosto 2010

Ambasciata della Repubblica di San Marino
Roma

Ambasciata della
Repubblica di San Marino

Prot. n. 219/P

L'Ambasciata della Repubblica di San Marino a Roma presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Romania a Roma e, in riferimento al *Protocollo di emendamento alla Convenzione fra la Repubblica di San Marino e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a San Marino il 23 maggio 2007*, mediante Scambio di Note in data 27 luglio 2010 (Nota Verbale n. 115/P del 27 luglio 2010 dell'Ambasciata della Repubblica di San Marino e Nota Verbale n. 3610 del 27 luglio 2010 dell'Ambasciata di Romania), ha l'onore di accusare ricevuta della Nota Verbale n. 3821 del 12 agosto 2010 dell'Ambasciata di Romania che informa circa la presenza di un errore nel testo della Nota Verbale n. 3610 del 27 luglio 2010 dell'Ambasciata di Romania, e più precisamente alla terza riga, in cui è **stato riportato "del 27 giugno 2010" al posto di "del 27 luglio 2010"**.

L'Ambasciata della Repubblica di San Marino ha preso nota di tale correzione e conferma che la stessa è un'opportuna correzione, vale a dire che nel testo della Nota Verbale n. 3610 del 27 luglio 2010 dell'Ambasciata di Romania alla terza riga deve figurare **"del 27 luglio 2010"** al posto di "del 27 giugno 2010".

L'Ambasciata della Repubblica di San Marino a Roma si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Romania a Roma l'espressione della sua più alta considerazione.

Roma, 12 agosto 2010

Ambasciata di Romania
Roma
